

Audizione Progetto di Legge C. 1063

“Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l’orientamento e la formazione dei giovani”.

Osservazioni CISL

Ringraziamo le Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati per l’occasione fornitaci di offrire spunti di approfondimento sulla disciplina dei tirocini curricolari che a nostro avviso deve essere diretta a garantirne la qualità nel rispetto delle raccomandazioni dell’Unione Europea. Come organizzazione sindacale abbiamo una doppia responsabilità che ci vede da un lato parte sociale per contribuire, soprattutto attraverso lo strumento della contrattazione collettiva, allo sviluppo economico attraverso la tutela e la valorizzazione del capitale umano e dall’altro come fattore di stimolo per trovare soluzioni ai molti limiti del nostro mercato del lavoro che, rispetto ad altri partner europei, non è ancora riuscito a colmare il mismatch tra domanda e offerta di competenze, e che anche a causa di questo limite non riesce a favorire una buona occupazione per i nostri giovani. La crisi pandemica ha aggravato ancora di più questi ritardi rendendo problematiche le esperienze di incontro tra istruzione, formazione e lavoro.

Il tirocinio curricolare rientra tra quegli strumenti che dovrebbero favorire una formazione ed un’occupazione di qualità attraverso un’esperienza pratica di lavoro coerente con il percorso di studi intrapreso che favorisca l’orientamento verso scelte professionali consapevoli.

Come è stato giustamente evidenziato manca nel nostro ordinamento una disciplina compiuta e il progetto di legge in discussione può essere l’occasione per fare chiarezza nell’ordinamento distinguendo tra tirocini legati ad un percorso di studi secondario, post-diploma, terziario, post-laurea e i tirocini extracurricolari che sono invece svincolati da questo requisito.

È necessario però fare chiarezza perché nella disciplina attuale (art. 18, l. 196/97 e D.M. 142/98) i tirocini per l’orientamento e la formazione hanno una sfera di applicazione più ampia e possono essere attivati da molti soggetti. Non si capisce quindi se si intende superare questa normativa e quindi non renderla più applicabile dopo l’entrata in vigore del progetto di legge oppure se in questo contesto si intenda disciplinare SOLO i tirocini formativi e di orientamento promossi dai soggetti individuati nell’articolo 1 del progetto di legge lasciando inalterata la disciplina per le altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione e promossi da altri soggetti.

Se dunque con questo progetto di legge si intende disciplinare SOLO il tirocinio previsto nel piano di studi delle università (lauree, master, dottorati di ricerca), dei percorsi IFTS e ITS (ma ricordiamo che la formazione professionale è di competenza regionale per cui è necessario un accordo in conferenza unificata), dei corsi attivati da enti formativi accreditati e riconosciuti, riteniamo che gli adempimenti debbano essere a carico dell’istituto di istruzione e formativo e non del soggetto ospitante, per quanto riguarda gli obblighi assicurativi, mentre il contributo economico dovrà, se introdotto, essere ripartito tra il soggetto promotore (che potrà attingere alle risorse appositamente stanziare dal bilancio statale, da fondi europei e dai bilanci regionali) e il soggetto ospitante.

Si valuti però l'opportunità di introdurre una terza forma di tirocinio che andrebbe ad aggiungersi agli altri strumenti di apprendimento permanente, alternanza rafforzata e apprendistato di primo e terzo livello complicando il quadro giuridico.

Nello specifico della proposta evidenziamo alcune criticità:

- Non si capisce l'esigenza di reintrodurre la comunicazione obbligatoria non essendo il tirocinio curricolare un contratto di lavoro e non essendo destinato all'inserimento lavorativo ma ad affinare competenze, conoscenze e abilità in coerenza con il percorso di studi che si sta svolgendo. Se l'esigenza è quella della rilevazione statistica e del monitoraggio si può prevedere la trasmissione da parte dell'istituto di istruzione e formativo al Ministero competente della convezione siglata con il soggetto ospitante.
- Riteniamo non si debba aggravare la posizione delle aziende sia in termini di adempimenti burocratici che economici, perché i monitoraggi e le ricerche realizzate in questi ultimi anni hanno evidenziato come uno degli ostacoli al mancato decollo delle esperienze di apprendimento duale (alternanza rafforzata, apprendistato di primo e terzo livello) sia proprio la complicazione burocratica nel gestire un soggetto con uno status ibrido studente-lavoratore che crea problemi interpretativi quanto a responsabilità e gestione nell'ambiente di lavoro che rendono lo strumento non appetibile.
- Riteniamo che prevedere che il tirocinio debba essere svolto solo nel periodo di frequenza del corso di studi sia limitativo e che si possa prevedere la possibilità di svolgerlo entro sei mesi dalla conclusione del percorso di studio (rispetto ai 18 mesi attuali).
- Per scongiurare gli abusi e l'utilizzo dei tirocinanti come manodopera a basso costo o addirittura gratuita non si deve ingessare il sistema perché si corre il rischio di ridurre le opportunità di incontro e scambio tra il mondo dell'istruzione e del lavoro. È necessario invece agire sui controlli e sulle sanzioni nel caso in cui si individuassero casi di lavoro subordinato mascherato da tirocinio prevedendo delle precise responsabilità in capo al soggetto ospitante. Per esempio si potrebbe vietare l'attivazione di tirocini nei 18 mesi precedenti e successivi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ai licenziamenti collettivi e nei 24 mesi successivi a procedure (accolte) di cassa integrazione e calcolare la percentuale del 10% dei tirocinanti da accogliere sui soli dipendenti a tempo indeterminato. Inoltre si potrebbero rafforzare le sanzioni nel caso in cui il tirocinio curricolare sia attivato in violazione delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge prevedendo che il soggetto ospitante autore della violazione non possa istituire, per un periodo di ventiquattro mesi, nuovi tirocini curricolari.
- Riteniamo che limitare l'esperienza agli studenti maggiorenni sia una scelta miope, che non aggiunge niente alla tutela del ragazzo al contrario ne limita le occasioni di apprendimento. Ricordiamo che l'apprendistato di primo livello, che a differenza dei tirocini è un contratto di lavoro, può essere siglato a partire dai 15 anni.
- Riteniamo inoltre che legare la durata del tirocinio alla natura delle mansioni, manuale o di concetto, sia riduttivo e forviante, il tirocinio è utile per acquisire competenze, conoscenze e abilità che sono legate al titolo di studio ed in ogni professionalità le conoscenze teoriche e pratiche si integrano e si completano a vicenda. Riteniamo sia da confermare la normativa attuale: *"i tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima di: 4 mesi nel caso in cui i*

soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria; 6 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti degli istituti professionali, di corsi di formazione professionale, o studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei 48 6 mesi successivi al completamento della formazione; 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 48 6 mesi successivi al termine degli studi; 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate; 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

- Per limitare gli abusi si potrebbe consentire la proroga solo in caso si verificano impedimenti (malattia, infortunio, maternità, congedi parentali o straordinari ecc...) che interrompano il tirocinio per consentirne il completamento.
- Il tirocinio non è un contratto di lavoro per cui il tirocinante non è soggetto agli obblighi che sono in capo ai lavoratori neanche per quanto riguarda l'orario di lavoro settimanale o mensile. La dislocazione delle ore di tirocinio deve essere decisa dal soggetto promotore e da quello ospitante e riportata nel piano formativo e nel rispetto della priorità degli impegni formativi del tirocinante quando il tirocinio si svolge durante il corso di studi.

In conclusione riteniamo sia opportuno intervenire a colmare il vuoto legislativo e disciplinare il tirocinio curriculare ma va chiarita la sfera di applicazione e soprattutto bisogna prevedere un accordo in sede di conferenza unificata con le regioni per armonizzare la disciplina dei tirocini curricolari sia nell'istruzione statale che nella formazione professionale di competenza delle regioni altrimenti si rischia di aggravare il rischio di abusi invece di arginarlo. Lo strumento deve essere unico sia che sia attivato nell'istruzione statale (percorsi lefp attivati dagli istituti statali in forma sussidiaria, università, ecc...) che nei percorsi lefp regionali, IFTS, ITS e la normativa deve essere condivisa a livello nazionale.

Il Segretario Confederale
Angelo Colombini

Roma, 11 gennaio 2022